

P.I.A.O. 2024-2026

(Piano integrato di attività e organizzazione)

della Camera di Commercio delle Marche

redatto secondo lo schema di cui al

DECRETO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA n.30 giugno 2022, 132 (GU n.209 del 7-9-2022)

approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione del **XX/01/2024**

P.I.A.O. 2024-2026	1
(Piano integrato di attività e organizzazione)	1
della Camera di Commercio delle Marche	1
1. Sezione 1: Premessa e contesto normativo di riferimento	4
Scheda anagrafica dell'amministrazione	5
1.1 La Camera di Commercio	5
1.2 Le Aziende speciali	5
1.3 Le partecipazioni societarie.	6
2. Sezione 2: Valore pubblico, Performance e Anticorruzione	7
2.1 Valore pubblico.	7
In merito agli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale e del tessuto produttivo in genere, si evidenzia che il complesso di azioni e servizi erogati dalla Camera di Commercio delle Marche è finalisticamente orientato ad assicurare un innalzamento del livello di benessere economico e sociale delle comunità imprenditoriali marchigiane e, in termini ancora più allargati, di tutti i suoi cittadini.	16
Tali azioni, svolte in rapporto sussidiario con i sistemi pubblici e privati con cui si rapporta la Camera delle Marche, possono essere distinte, in relazione ai loro termini di incidenza sul tessuto sociale ed economico, in due prevalenti categorie:	16
2.2 Performance.	16
2.2.1. Obiettivi dirigenziali	32
2.2.2. Pari opportunità	33
Con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si è data rilevanza anche al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità, quale ambito di misurazione e valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche (art. 8). La direttiva della P.C.M n. 2/2019 ("Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche") riconosce che la promozione della parità e delle pari opportunità nella pubblica amministrazione necessita di un'adeguata attività di pianificazione e programmazione, strumenti ormai indispensabili per rendere l'azione amministrativa più efficiente e più efficace.	33
In ragione del collegamento con il ciclo della performance, il Piano triennale delle azioni positive deve essere aggiornato ogni anno e allegato al Piano della performance.	33
• una tabella con i dati informativi e indicatori ritenuti più significativi relativi all'analisi di genere con riferimento al personale camerale:	33
• Piano delle Azioni Positive del triennio 2023-2025 contenente gli obiettivi e la performance per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere:	33
2.3 Anticorruzione: Rischi corruttivi e trasparenza	37
2.3.1 la valutazione di impatto del contesto esterno.	39
2.3.1.1 Indice di percezione della corruzione	39
2.3.1.2 Portale ANAC per la valutazione di impatto del contesto esterno.	39
2.3.2 la valutazione di impatto del contesto interno.	41

2.3.3	la mappatura dei processi.	41
2.3.4	l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti.	42
2.3.5	la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.	45
2.3.5.1	Le misure anticorruzione generali	45
2.3.5.1.2	Rotazione del personale	46
2.3.5.1.3	Tutela del “whistleblower” - procedura per la segnalazione di condotte illecite (“Whistleblowing”)	47
2.3.5.1.4	Formazione	47
2.3.5.1.5	“Pantouflage”	47
2.3.6	Trasparenza	48
3.	Sezione 3: Organizzazione e Capitale umano	53
3.1	Struttura organizzativa:	53
3.1.1	Gli organi	53
3.1.2	La struttura organizzativa	53
3.1.3	Le aziende speciali	54
3.2	Organizzazione del lavoro agile	55
3.2.1	Profilo strategico	55
3.2.3	Condizionalità e fattori abilitanti per la definizione delle modalità realizzative e degli interventi organizzativi per l'introduzione di un modello di lavoro agile a regime.	56
3.3	Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024 - 2026 ed annuale 2024	57
3.3.1	Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente.	57
3.3.2	Rappresentazione della consistenza di personale e della capacità finanziaria, ai sensi del D.M. 16.2.2018	60
	La relativa capacità finanziaria è così rappresentata:	60
3.3.3	Rappresentazione delle Linee di programma di intervento per il 2024	61
3.3.4	Copertura dei fabbisogni di personale	62
3.3.6	Strategia di copertura del Fabbisogno	63
3.4	Formazione del personale	64
3.5	Piano per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili (2024 – 2026)	69
3.5.1	Dotazioni strumentali	71
3.5.1.1	Telefonia fissa e mobile	71
	In merito alla Telefonia mobile la Camera delle Marche gestisce l'assegnazione e l'utilizzo degli apparecchi e dei servizi di telefonia mobile (telefonia mobile ed altri servizi di comunicazione mobile, nonché telefonia fissa ed altri strumenti di comunicazione da computer fisso e/o portatile) secondo le indicazioni del “Disciplinare per l'assegnazione e l'impiego da parte degli amministratori e dei dipendenti di apparati per la connessione in mobilità (smartphone, tablet, e altri device per l'accesso e navigazione sul web e sulle reti informatiche interne come le schede di telefonia mobile per computer portatili), adottato con delibera n. 69/G.C. del 22/05/2020.	72
3.5.1.2	Personal Computer	72
3.5.1.3	Monitor	73
3.5.1.4	Stampanti	73

3.5.1.6 Fotocopiatrici	75
3.5.1.7 Bollatrici speciali	75
3.5.1.8 Casseforti e armadi blindati	76
3.5.1.10 Apparati di rete	77
3.5.1.11 WI-FI	77
3.5.2 Autovetture di servizio	78
3.5.3. Beni immobili ad uso abitativo e di servizio.	79
4. Sezione 4: Monitoraggio	80

1. Sezione 1: Premessa e contesto normativo di riferimento

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è un documento di programmazione che è stato introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;

Il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 ha individuato gli adempimenti relativi ai precedenti piani ora integrati nel PIAO.

Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 ha definito il contenuto del Piano.

Il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione;
- Sezione Organizzazione e Capitale umano;
- Sezione Monitoraggio

Le sezioni sono a loro volta ripartite in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionali che saranno indicate nello sviluppo del piano. Ciascuna sezione deve avere contenuto sintetico e descrittivo delle relative azioni

programmate per il periodo di applicazione del piano stesso, con particolare riferimento, ove ne sia necessita', alla fissazione di obiettivi temporali intermedi.

Il Piano e' predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale della Camera.

Il Piano integrato di attività e organizzazione deve essere coerente con le previsioni contenute nei documenti di programmazione finanziaria che ne costituiscono il necessario presupposto.

[...]

.3 Anticorruzione: Rischi corruttivi e trasparenza

Il sistema organico di prevenzione della corruzione, introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede l'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione da realizzarsi mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. La strategia nazionale si realizza mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti. In data 13 novembre 2019 l'Autorità nazionale anticorruzione ha approvato il PNA 2019 con deliberazione n. 1064. In data 3 febbraio 2022 l'Autorità ha presentato degli specifici orientamenti all'interno del seminario rivolto a tutti i RPCT d'Italia, che risultano pubblicati sul proprio sito istituzionale "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 - www.anticorruzione.it". Con decisione del Consiglio dell'Autorità del 21 giugno 2022 è stata approvata la bozza preliminare del PNA e disposta la consultazione pubblica dello Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 fino al 15 settembre 2022. Con delibera n.7 del 17 gennaio 2023 è stato definitivamente approvato il PNA 2022.

Per la definizione di corruzione si evidenzia che la nozione di corruzione ricomprende tutte le azioni o omissioni, commesse o tentate che siano penalmente rilevanti, poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare, suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico e/o di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'amministrazione e suscettibili di integrare altri fatti illeciti pertinenti. Pur in assenza, nel testo della Legge nr. 190/2012 di uno specifico e chiaro riferimento alla gestione del rischio, la logica sottesa all'assetto normativo, in coerenza con i principali orientamenti nazionali ed internazionali, è improntata alla gestione del rischio. Infatti, secondo quanto previsto dalla L.

190/2012, art. 1, comma 5, il P.T.P.C.T. “fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”. Pertanto, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza/sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO non è “un documento di studio o di indagine ma uno strumento per l’individuazione di misure concrete da realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e quanto ad efficacia preventiva della corruzione”; infatti, il P.T.P.C.T. è uno strumento recante misure di prevenzione aventi contenuto organizzativo. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino fenomeni di maladministration come, per esempio, l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’agire amministrativo ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il P.T.P.C.T./sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO individua, pertanto, misure che riguardano tanto l’imparzialità oggettiva, volta ad assicurare le condizioni organizzative che consentono scelte imparziali, quanto l’imparzialità soggettiva del funzionario per ridurre i casi di ascolto privilegiato di interessi particolari in conflitto con l’interesse generale. In coerenza con le direttive contenute nel P.N.A., il P.T.P.C.T./sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO della CCIAA delle Marche intende perseguire tre macro obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso l’applicazione dei principi di etica, integrità e trasparenza.

Attraverso il P.T.P.C.T. l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo”, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.


2.3.1 la valutazione di impatto del contesto esterno.

Al fine di analizzare il contesto esterno rilevante ai fini della individuazione dei rischi corruttivi per una adeguata pianificazione di prevenzione (come più avanti descritta)

solitamente vengono esaminati i documenti prodotti da istituzioni nazionali e sovranazionali riguardanti il territorio dello Stato e quello della nostra Regione.

2.3.1.1 Indice di percezione della corruzione

Non essendo ancora reso noto, al momento di redazione della presente relazione, il dato per il 2022, si ribadisce il trend positivo per il nostro Paese registrato dall'**Indice di percezione della Corruzione (CPI)** - la cui classifica si basa sul livello di corruzione percepita nel settore pubblico in 180 Paesi al mondo - misurato annualmente da "Transparency International" e pubblicato, per l'Italia, sul sito <https://www.transparency.it/> .



L'Italia guadagna conferma il punteggio dell'anno precedente e guadagna una posizione nella classifica dei Paesi presi in esame da Transparency International nell'edizione 2022 dell'Indice di percezione della corruzione. Nel ranking che dà conto della reputazione di 180 Paesi, attestandosi al 41esimo posto, con un punteggio di 56, mentre lo scorso anno era 42esima. Cresce dunque la fiducia internazionale, anche se è ancora lontana la media dell'Ue, che è di 64. In dieci anni sono stati 14 i punti guadagnati dall'Italia. Il progresso, rileva Transparency.

2.3.1.2 Portale ANAC per la valutazione di impatto del contesto esterno.


A partire dal 2023 è entrato in funzione un nuovissimo strumento di analisi, il **nuovo portale Anac "Come misurare la corruzione. Gli indicatori per valutare i rischi di corruzione in ogni area del Paese"**. È un progetto che mette a disposizione della collettività un insieme di indicatori scientifici in grado di stabilire quanto sia alto il rischio che si possano verificare fatti di corruzione. L'iniziativa è stata realizzata grazie al progetto

“Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza”, finanziato dal Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità istituzionale 2014-2020". La metodologia utilizzata è impiegata già da molti anni per la misurazione di fenomeni complessi multidimensionali. I dati sono analizzati su base provinciale.

I quattro domini tematici (istruzione, economia del territorio, capitale sociale e criminalità) sono sintetizzati da un indice composito per rendere più semplice la lettura della complessità dovuta alle numerose dimensioni considerate. A completamento del quadro, sono stati considerati ulteriori venticinque indicatori di contesto non raccolti in domini.

Di seguito si riporta il grafico nazionale e i dati delle province marchigiane relativamente all'anno più recente disponibile, il 2017.

“Composito di compositi” (Quadro generale rischio corruttivo - Anno 2017)



Le 5 province marchigiane registrano una discreta posizione per tutti i 4 set di indicatori presi in considerazione.

2.3.2 la valutazione di impatto del contesto interno.

Non si evidenziano dal punto di vista del contesto interno particolari influenze sull'esposizione al rischio corruttivo determinate dallo scopo dell'Ente camerale o dalla sua struttura organizzativa.

2.3.3 la mappatura dei processi.

La "gestione del rischio corruzione" è il processo con il quale si misura il rischio e successivamente si sviluppano le azioni, al fine di ridurre le probabilità che l'evento a rischio accada. Attraverso il P.T.P.C.T. si pianificano le azioni proprie del processo, che richiede l'attivazione di meccanismi di consultazione con il personale dedicato, con il coinvolgimento attivo dei referenti che presidiano i diversi ambiti di attività.

Le fasi principali della attività di gestione del rischio sono: 1. mappatura dei processi, fasi e attività relativi alla gestione caratteristica della Camera; 2. valutazione del rischio per ciascun processo, fase e/o attività; 3. trattamento del rischio; 4. monitoraggio.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e attività, nonché delle responsabilità ad essi legate, è organizzata da ANAC, per aree generali:

- Area A: acquisizione e progressione del personale;
- Area B: contratti pubblici;
- Area C: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico immediato per il destinatario;
- Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico immediato per il destinatario.

Le 4 Aree si articolano nelle Sottoaree e nei processi puntualmente descritti nell'Allegato 2 al P.N.A. 2013 (Piano Nazionale Anticorruzione) e nei suoi aggiornamenti.

Tali aree sono state integrate - con altre aree generali e specifiche delle camera di commercio - che hanno portato alla definizione del seguente elenco delle **Aree di rischio**:

N.	Tipo Area	Area di rischio
1	AREE GENERALI	A) Acquisizione e gestione del personale
2	AREE GENERALI	B) Contratti pubblici
2-bis	AREE GENERALI	B2) Contratti pubblici in deroga (PNRR)
3	AREE GENERALI	C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
4	AREE GENERALI	D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

5	AREE SPECIFICHE	E) Area sorveglianza e controlli
6	AREE SPECIFICHE	F) Risoluzione delle controversie
7	AREE GENERALI	G) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
8	AREE GENERALI	H) Incarichi e nomine
9	AREE GENERALI	I) Affari legali e contenzioso
10	AREE SPECIFICHE	L) Gestione rapporti con società partecipate
11	AREE SPECIFICHE	M) Governance e Compliance (Pianificazione, programmazione e controllo, audit, anticorruzione, trasparenza, gestione e valutazione delle performance...)
12	AREE SPECIFICHE	N) Promozione e sviluppo dei servizi camerali

2.3.4 l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti.

La valutazione del rischio deve essere effettuata per ciascun processo, fase e/o attività e comprende:

- l'identificazione del rischio (ricerca, individuazione e descrizione del rischio), mediante consultazione e confronto dei soggetti coinvolti, analizzando i precedenti giudiziari, etc.;
- l'identificazione dei fattori abilitanti;
- l'analisi del rischio;
- la definizione di un giudizio sintetico e della motivazione ad esso legata per decidere le priorità di trattamento.

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione. A tale scopo, devono essere individuate e valutate le misure di prevenzione, che si distinguono in "obbligatorie" e "ulteriori": per le misure obbligatorie non sussiste alcuna discrezionalità da parte della Pubblica Amministrazione (al limite l'organizzazione può individuare il termine temporale di implementazione, qualora la legge non disponga in tale senso: in questo caso il termine stabilito dal P.T.P.C.T./sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO diventa perentorio), per le ulteriori occorre operare una valutazione in relazione ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione, al grado di efficacia alle stesse attribuito.

A tal proposito A.N.AC., nelle indicazioni per l'aggiornamento del Piano (Determinazione nr. 12 del 28.10.2015), precisa che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori" e fa quindi un distinguo fra "misure generali" che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale

sull'intera amministrazione o ente e "misure specifiche" che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

La descrizione del monitoraggio è riportata nell'apposita Sezione 4 del presente Piano. La Legge 190/2012 prescrive l'obbligo di aggiornare annualmente il P.T.P.C.T./sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Come è noto, uno degli elementi portanti del Piano, in base alla normativa vigente e alle indicazioni contenute nel P.N.A. e nei suoi aggiornamenti è rappresentato dall'analisi dei processi per l'individuazione dei possibili rischi di maladministration e la conseguente definizione di misure di prevenzione, cioè di misure di mitigazione del rischio: tali misure si distinguono in "generali", perché contenute in prescrizioni normative, e "ulteriori", caratterizzate, invece, da una valenza organizzativa, incidenti sulla singola unità responsabile del processo interessato o, trasversalmente, sull'intera organizzazione.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano, il R.P.C.T. promuove, un'azione di estensione e approfondimento dell'attività di analisi e mappatura dei rischi e dei processi in esso descritti, volta a:

- confermare, a fronte di un più approfondito esame, i contenuti delle analisi iniziali che hanno permesso di elaborare e approvare il Piano;
- mappare tutti i processi e individuare, se ritenuto opportuno e in logica incrementale rispetto al lavoro svolto nelle analisi iniziali, nuove tipologie di processi, relativi rischi e fattori abilitanti;
- per ogni processo, fase e attività, proporre/aggiornare misure obbligatorie e ulteriori;
- per ogni processo, fase e attività a rischio, proporre la valutazione del rischio secondo la metodologia definita dal Piano e di seguito descritta.

METODOLOGIA SEGUITA NEL PROCESSO DI ANALISI DEI RISCHI - Le logiche legate all'utilizzo delle schede di rilevazione dei rischi di processo partono dalle indicazioni del P.N.A. e dei suoi aggiornamenti, che prevedono di utilizzare i relativi allegati operativi per tener traccia di una serie di variabili utili alla gestione del rischio. In particolare, le schede utilizzate per l'analisi del rischio comprendono le Aree previste dalla normativa e quelle individuate successivamente da ANAC e dalla Camera, seguendo le proprie specificità operative.

Le schede utilizzate per rilevare i punti salienti dell'analisi di ciascuna delle 4 Aree obbligatorie indicate all'Allegato 2 del P.N.A. 2013, e delle Aree Specifiche hanno permesso di approfondire i seguenti aspetti:

- per ciascuna Area, processo e fase, i possibili rischi di corruzione;
- per ciascun rischio, i fattori abilitanti: a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e

scarsa chiarezza della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna; f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; g) inadeguata diffusione della cultura della legalità; h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione; i) carenze di natura organizzativa es. eccessivi carichi di lavoro, scarsità di personale, scarsa condivisione del lavoro, etc.; l) carenza di controlli; altri fattori (specificati nelle singole schede di analisi del rischio;


- per ciascun processo, fase / attività e per ciascun rischio, le misure che servono a contrastare l'evento rischioso;
- le misure generali o trasversali, trattate con riferimento all'intera organizzazione o a più Aree della stessa;
- per ciascun processo e misura il relativo responsabile;
- la tempistica entro la quale mettere in atto le misure per evitare il più possibile il fenomeno rischioso.

Proseguendo nel processo di gestione del rischio, la valutazione del rischio prende spunto dalle indicazioni del nuovo PNA 2019 per la valutazione del grado di rischio dei propri processi. Si è deciso, quindi, di adeguare il presente Piano alle indicazioni del PNA 2019 in merito alla Motivazione della misurazione applicata; a fianco di ogni misurazione e fascia di giudizio si riporta quindi un elemento qualitativo di analisi che permette di comprendere più agevolmente il percorso logico seguito. Lo schema seguito (un esempio) è riportato di seguito:

Giudizio sintetico (valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio)	Motivazione della misurazione applicata e dati a supporto
Medio-Alto	Con riferimento a tale processo, il grado di rischio risulta Medio-Alto poiché, considerati i rischi individuati e i fattori abilitanti (mancanza di trasparenza e scarsità di controlli), si tratta di un processo complesso, nel quale sono presenti interessi economici, elevata discrezionalità e impatti significativi sull'immagine della Camera. La Camera adotta opportunamente misure di trasparenza e controllo in fasi caratteristiche del processo analizzato, seguendone le specificità delle fasi.

Le schede utilizzate per il calcolo del rischio richiamano quattro fasce di rischiosità così modulate sulla base dell'esperienza sino ad oggi maturata: BASSO (da 0 a 4), MEDIO (da 4,01 a 9), MEDIO-ALTO (da 9,01 a 15), ALTO (da 15,01 a 25).

Di seguito, il modello utilizzato:



L'analisi e la valutazione sono svolte mediante compilazione di apposite schede nelle quali viene evidenziato il livello di processo preso in esame e il livello di rischio connesso. L'ultima fase del processo di gestione del rischio, ossia il trattamento del rischio, consiste nell'identificazione delle misure da implementare per neutralizzare o, comunque, ridurre quei rischi di fenomeni corruttivi individuati all'esito dell'attività di mappatura e valutazione del rischio.

2.3.5 la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.

Le misure generali e specifiche e le relative schede di rischio (Allegato 1) sono pubblicate nella apposita sezione del sito camerale :

<https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

2.3.5.1 Le misure anticorruzione generali

Il P.T.P.C.T. deve individuare una serie di iniziative ed azioni anticorruzione, aggiornate soprattutto rispetto alle novità introdotte dalla normativa di riferimento e dagli aggiornamenti del PNA. Di seguito l'elenco delle misure di prevenzione della corruzione che saranno adottate dalla Camera, alcune in continuità con gli anni precedenti ed altre che presentano profili di novità, tenuto conto delle novelle legislative intervenute in materia.

Mentre le singole schede di analisi e valutazione del rischio trovano collocazione in un apposito allegato del presente P.I.A.O., di seguito trovano collocazione le misure generali, valide per tutta l'amministrazione allegata al presente Piano

2.3.5.1.1 Codice di comportamento

L'Ente - che ha approvato il proprio Codice di comportamento con delibera n.65/G.C.

del 22/05/2020 - ha provveduto alla diffusione del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale.

La trasmissione via e-mail a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione era stata precedentemente operata in modo autonomo dalle Camere accorpate.

Il codice di comportamento regola le seguenti misure anticorruzione generali:

- Misure di disciplina del conflitto di interesse, inconfiribilità e incompatibilità;
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali.

2.3.5.1.2 Rotazione del personale

La Camera di Commercio si è costituita il 31/10/2018, e il suo nuovo impianto organizzativo è stato sin da subito caratterizzato, ovviamente, da una forte discontinuità rispetto all'organizzazione, peraltro differente, delle cinque estinte Camere provinciali, a partire dall'assetto degli organi, dall'assetto macro e micro organizzativo.

La struttura organizzativa delle aree dirigenziale è stata oggetto diversi interventi di modifica in relazione alle cessazioni e assenze prolungate di alcuni dirigenti. L'assetto dirigenziale, con una sola figura dirigenziale di fatto operativa allo stato, potrà essere suscettibile di interventi rotativi subordinatamente al completamento dell'organico ed all'esito di procedure in corso.

Più in generale per la microstruttura della Camera, l'applicazione di procedure di rotazione risulta essere, allo stato, di difficile attuazione in considerazione della grave carenza di organico dovuta ai pensionamenti ed alle cessazioni per altro motivo come evidenziato nella parte relativa ai fabbisogni del personale. In ogni caso si è proceduto nei seguenti termini:

- per quanto attiene ai titolari di posizione organizzativa ogni 18 mesi anni viene organizzata la procedura di individuazione e assegnazione degli incarichi e, in ogni caso per ciascun incarico di E.Q. viene individuata altra E.Q. per la sostituzione e in caso di assenza; peraltro in poco tempo si è registrata la sostituzione (per pensionamento) dei titolari del 15% delle EE.QQ..
- per il delicato compito di RUP delle procedure di affidamento è stata svolta nel 2020, nel 2022 e nel 2023 una formazione generalizzata e approfondita a tutte le EE.QQ. finalizzata al loro coinvolgimento e responsabilizzazione delle procedure, in quanto dalla costituzione dell'Ente tutte le innumerevoli procedure di affidamento hanno visto

come RUP il dirigente dei servizi interni nonostante la norma non preveda che per ricoprire il ruolo di RUP sia necessaria la qualifica dirigenziale.

2.3.5.1.3 Tutela del “whistleblower” - procedura per la segnalazione di condotte illecite (“Whistleblowing”)

Il *whistleblowing* è uno strumento attraverso il quale un soggetto qualificato, titolare di un rapporto giuridico di seguito individuato, può segnalare condotte ed atti illeciti. Il presente atto disciplina le modalità di gestione delle segnalazioni di condotte ed atti illeciti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase e le tutele di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 ed evidenziandone, altresì, le responsabilità in caso di utilizzo scorretto dell'istituto.

La procedura disciplinata dalla Camera è quella descritta nel sito camerale alla pagina dedicata:

<https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

2.3.5.1.4 Formazione

Nell'impianto della legge n. 190/2012 la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica e della legalità costituisce una delle principali misure di prevenzione della corruzione. nel 2023 è stato attuato l'aggiornamento formativo di tutti i dipendenti camerale in tema di trasparenza dell'attività amministrativa e di prevenzione del fenomeno della corruzione all'interno della PA mediante specifico corso (con rilascio di attestato finale previo superamento di test).

Inoltre nel periodo di vigenza del presente piano sarà garantito un piano di aggiornamento formativo costante, anche di informazioni e documenti sul tema della legalità e della trasparenza.

2.3.5.1.5 “Pantouflage”

Il comma 16-ter, dell'articolo 53 del d.lgs. 165/2001, dedicato a “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del dipendente pubblico, così recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno*

conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

Si tratta di una norma introdotta nell'ordinamento interno con finalità di contenimento del rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Infatti con la disposizione in esame il legislatore ha integrato la disciplina della prevenzione della corruzione nell'ambito della complessa e articolata materia degli incarichi pubblici, mediante l'introduzione di misure in materia di *post-employment* (appunto, il *pantouflage* o “incompatibilità successiva”), preordinate a ridurre i rischi connessi all'uscita del dipendente dalla sfera pubblica e al suo passaggio, per qualsivoglia ragione, al settore privato.

Tali misure si affiancano ai meccanismi di *pre-employment* (le c.d. “inconferibilità”, ossia i divieti temporanei di accesso alla carica) e di *in-employment* (le c.d. “incompatibilità”, ossia il cumulo di più cariche) previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e finalizzati a sterilizzare possibili conflitti di interesse nell'accesso agli incarichi pubblici.

2.3.6 Trasparenza

La trasparenza costituisce la misura cardine dell'intero impianto di prevenzione della corruzione delineato dal legislatore all'interno della Legge 190/2012, in forza del dettato dell'art. 1 del D.Lgs. 33/2013, così come modificato ed innovato dal successivo D.Lgs. 97/2016: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”

Le attività ed i servizi erogati dalla Camera sono improntati ai principi normativi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, come attesta la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”. Lo scopo della trasparenza attuata dalla Camera si sostanzia nel garantire e favorire forme diffuse di controllo da parte degli stakeholder sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, condivisione di avvisi pubblici e massima partecipazione.

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della Legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare un apposito decreto legislativo, sfociato nel cosiddetto “Decreto Trasparenza”, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Successivamente il D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. n. 33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, nr. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni”, il cosiddetto Freedom of Information Act (FOIA), ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto “Decreto Trasparenza”.

Ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, la trasparenza concorre “ad attuare il principio democratico e i principi sanciti dalla Costituzione Italiana di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino” (art. 1, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013).

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza viene assicurata, nel contemperamento altresì “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso l’istituto dell’accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini, mediante le varie tipologie di accesso contemplate nell’attuale impianto normativo.

Il comma 2 dell’art. 5 del Decreto Trasparenza stabilisce che: “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativo alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. Lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione del dibattito politico”.

E' stato emanato nel corso del 2019 apposito atto interno regolamentare recante una sintesi delle tipologie di accesso e dei soggetti competenti a ricevere le istanze, iter procedimentale, gestione del registro degli accessi e modulistica, pubblicati nell’apposita sezione del sito camerale dedicata all’amministrazione trasparente:

<https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accesso-civico>

Nella homepage del sito istituzionale dell’Ente è prevista una sezione denominata “Amministrazione trasparente”, strutturata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, aggiornato dal D.Lgs. 97/2016. L’Allegato numero 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha rinnovato la disciplina e la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto

legislativo 97/2016.

Come noto, il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310 e successive modifiche ed integrazioni. La pubblicazione dei dati sul sito web istituzionale viene mantenuta aggiornata, secondo le indicazioni fornite da ANAC, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016, l'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

Il sito web è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente e costante sul proprio operato, promuovere e consente l'accesso ai propri servizi, promuove nuove relazioni con i cittadini, con le imprese, con le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) attesta la veridicità e l'attendibilità riguardo all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dalla normativa, nonché l'aggiornamento dei dati medesimi in attuazione delle direttive emanate dagli organi competenti in materia (delibere ANAC). Il Nucleo di valutazione verifica altresì la coerenza tra gli obiettivi del Piano, quelli indicati nel Piano della performance e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico gestione e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, la Camera si pone come obiettivo di proseguire nel miglioramento della qualità complessiva del sito web istituzionale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

Dal 25 maggio 2018 è direttamente applicabile in Italia il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il cosiddetto GDPR. In data 19/09/2018 è entrato in vigore del Decreto Legislativo nr. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

L'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento UE 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che

"La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che la Camera, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

E' altresì opportuno verificare che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del Responsabile del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati, cosiddetta "minimizzazione dei dati", e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, comma. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde all'esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. In ogni caso,

ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggetti che svolgono attività di gestione della trasparenza possono rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

Vigilanza e monitoraggio sugli obblighi in materia di trasparenza

L'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo nr. 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza coordina, sovrintende e verifica l'attività degli incaricati; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il R.P.C.T., sulla base dell'attività di monitoraggio e delle eventuali criticità rilevate, valuterà l'opportunità di intraprendere azioni correttive.

La pubblicazione deve essere effettuata nei formati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, che consentano la riutilizzabilità ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006 nr. 36, decreto legislativo 7 marzo 2005 nr. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 101/2018 di recepimento del Regolamento EU 2016/679. Gli obblighi di pubblicazione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Dirigenti, delle rispettive Aree / settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

Il R.P.C.T. svolge la sua funzione assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come aggiornato e modificato, è altresì oggetto di controllo successivo di

regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento sui controlli interni dell'Ente.

La tabella relativa agli adempimenti sulla trasparenza allegata al presente Piano (**Allegato 2 - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RESPONSABILITA'** - Pubblicato nella apposita sezione del sito camerale : <https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corrruzione/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corrruzione-e-della-trasparenza>) con l'indicazione dei responsabili competenti per l'individuazione dei contenuti del piano, dei dati richiesti dalla norma, tenuti alla pubblicazione sul sito istituzionale dei dati. Dal punto di vista operativo la Camera effettua le pubblicazioni previste nella sezione "Amministrazione trasparente" avvalendosi di apposito applicativo ("Pubblicamera").

[...]

4. Sezione 4: Monitoraggio

Per il buon andamento del Piano la misurazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata dai Responsabili e titolari di Elevata Qualificazione di competenza , che sono delegati ad un controllo costante dello stato di attuazione degli obiettivi inseriti nel Piano, con periodicità almeno mensile, al fine di recepire gli elementi contestuali a volte mutevoli ed operare le necessarie azioni correttive tempestive al fine del raggiungimento dei risultati attesi. I Responsabili compileranno schede condivise in modalità informatica (utilizzo di Google Drive o simili) e provvederanno tempestivamente a segnalare le criticità al Dirigente competente.

Si richiamano per il dettaglio del monitoraggio modalità e termini individuati da specifiche normative, come segue:

- per il monitoraggio delle sottosezioni Valore pubblico e Performance si applicano nel dettaglio le modalità di misurazione e monitoraggio individuati dall'apposito Sistema di Misurazione e Valutazione come previsto dall'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 ss.mm.ii. e più in generale dagli articoli 6 e 10 comma 1 lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 150/2009
- il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene invece secondo le indicazioni di ANAC (come anche accennato al precedente paragrafo 2.3.6),
- il monitoraggio della sezione su Organizzazione e capitale umano avviene della coerenza con gli obiettivi di performance ed e' effettuato su base triennale

dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

- per il monitoraggio della soddisfazione degli utenti saranno utilizzati i risultati delle indagini di customer satisfaction effettuate in occasione di eventi camerali o particolari servizi rivolti all'utenza on line.
- per il monitoraggio relativo all'attuazione del piano formativo triennale l'ente articolerà l'attuazione del piano stesso dettagliando, nel corso di ogni singola annualità, le azioni formative esecutive tenendo conto sia della programmazione formativa delle società di Sistema (in primo luogo Unioncamere, SiCamera, Infocamere, ecc.) sia di quella operata dagli altri enti formativi di riferimento dell'ente.
- per il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure per piano anticorruzione si procederà come di seguito:
 - Annualmente viene redatta la relazione del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, poi pubblicata entro il successivo mese di gennaio. Inoltre sono eseguiti tutti i monitoraggi previsti dall'ANAC come ad es. l'annuale monitoraggio ad opera dell'OIV sulle sezioni di "Amministrazione Trasparente" selezionate dalla stessa ANAC. Più in generale la Camera ha in essere una strategia integrata (offline-online) per l'ascolto degli stakeholder. In sintesi, la strategia punta a raccogliere spunti sui seguenti principali aspetti del team della Prevenzione della corruzione e sul tema della Trasparenza. Gli strumenti di ascolto sono attualmente i seguenti:
 - Offline:
 - contatto costante con i principali stakeholder assicurato dalla presenza negli Organi camerali dei rappresentanti sul territorio di tutte le categorie economiche oltre che delle Organizzazioni sindacali e dei Consumatori;
 - attività di ascolto durante eventi/incontri/seminari organizzati dall'Ente, tramite la somministrazione ed elaborazione di questionari.
 - Online:
 - Nella sezione del sito camerale appositamente dedicata (<https://www.marche.camcom.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>) viene lasciata in consultazione pubblica la bozza del Piano anticorruzione, prima della sua definitiva approvazione, dando la possibilità agli *stakeholder* esterni di presentare eventuali osservazioni;
 - Nel sito camerale è stata introdotto dal 2020 un apposito servizio denominato "Contatta gli uffici camerali" con una canale dedicato alla Compliance normativa ("Amministrazione Trasparente - Anticorruzione -

Privacy”), attraverso cui raccogliere e gestire suggerimenti e segnalazioni in materia di lotta alla corruzione da parte degli stakeholder esterni.

- Nel sito camerale oltre che alla possibilità di esprimere in modo anonimo un giudizio di gradimento sui contenuti pubblicati, è pubblicato l’indirizzo di Pec a cui scrivere per eventuali informazioni, suggerimenti, pareri in merito alla Amministrazione Trasparente ed ai suoi contenuti.

Il monitoraggio della prevenzione del rischio anticorruptivo è un’attività continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- il monitoraggio sull’attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- il monitoraggio sull’idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell’attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del “Sistema di gestione del rischio”.

Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l’osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nella sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO da parte delle unità organizzative in cui si articola la Camera.

L’inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l’erronea associazione della misura di trattamento all’evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un’attuazione meramente formale della stessa.